



Città di CASARANO
provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

Ordinanza nr. 144

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per le aree boscate, cespugliate o arborate valida per il territorio comunale per l'anno 2010, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 e dalla L.R. n. 18 del 30/11/2000.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 marzo 2010 n. 215, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 dell' 11.03.2010, con il quale per l'anno 2010, dal 15 giugno al 15 settembre 2010 entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 340 del 10.02.2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento operativo 2009 del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro l'incendi boschivi e l'estensione della validità dello stesso per l'anno 2010;

DATO ATTO, inoltre del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni del territorio per incuria dei proprietari, e che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi sterpaglie ed erbacce favorendo la presenza di topi e ed altri animali, pertanto con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO il T.U. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992 ;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la L.R. 30.11.2000 n. 18 , artt. 12-13-14 ;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

VISTO l'art. 50 del Dlvo n. 267 del 18.08.2000;

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati,

1. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolte o a riposo del territorio comunale di provvedere entro il 15 giugno 2010, alle necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
2. ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola del territorio comunale a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua e costante di almeno quindici metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

Gli interessati che intendano avvalersi della pratica della accensione delle stoppie, devono dare preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, di almeno 7 gg. (sette giorni) prima della data dell'inizio della bruciatura, per la verifica della compatibilità con le disposizioni di cui al citato Decreto.

Degli esiti di tale istruttoria l'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà dare preventiva comunicazione almeno 48 ore prima, al locale Comando di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste Regionale ed alla Sala operativa unificata permanente di Bari, con l'indicazione degli estremi catastali;



Città di CASARANO
provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

E' fatto obbligo inoltre:

- ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree boscate, cespugliate o erborate, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc) del territorio comunale, di dichiarare al Comune la propria sede, quelle periferiche, e di comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h 24), e di produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne, come contemplato nell'art. 4 del citato decreto.
- alle Società di gestione delle ferrovie, l'Anas, l'Acquedotto Pugliese, le Province, i Consorzi di Bonifica ecc. entro il 15 giugno 2010, secondo quanto previsto dall'art 3 del citato decreto, nei tratti di attraversamento delle aree boscate del territorio comunale, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, sterpi e ogni materiale infiammabile;
- ai proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive del territorio comunale, entro il 15 giugno 2010, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti) sgombra da erba secca, sterpi e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile e inoltre dovranno adottare sistemi di difesa antincendio a norma come previsto dall'art.10 de citato decreto.

È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nell'area del territorio comunale, prima del 1° settembre. L'accensione può avvenire, a partire dal primo settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

E' assolutamente vietato altresì ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo del territorio comunale, bruciare la vegetazione spontanea con l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del fondo in modo da evitare che un eventuale incendio attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 8 del citato decreto);

Possono essere consentite le attività pirotecniche nelle aree non prescritte dall'art. 2 del citato decreto, previa richiesta di autorizzazione sindacale, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (AIB) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi;

Per le infrazioni alle disposizioni del punto 1. della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a 500,00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81;

Saranno punite a norma rispettivamente dall'art. 10, commi 5-6-7-8 , art .11 della legge n. 353 del 21.11.2000, e art. 11 della L.R. 15 del 12/05./1997 le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza che richiama ed integra quelle contenute del Decreto del Presidente Giunta Regionale del 3 marzo 215/2010 pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione /Puglia n.47/2010, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege.

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di Polizia, ai quali la presente verrà notificata, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. n. 215 del 3 marzo 2010, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.



Città di CASARANO
provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare in collaborazione con questa Amministrazione, i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/sterpaglie. In caso di avvistamento incendio contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 1515 COMANDO CORPO FORESTALE,
- 115 VIGILI DEL FUOCO,
- 0833502211 LOCALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.

RENDE NOTO

Che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'arteficio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza a:

- Locale Comando di Polizia Municipale;
- Comando Compagnia di Carabinieri di Casarano;
- Comando Compagnia di Finanza di Casarano;

Di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Commissariato Polizia di Stato di Taurisano;
- Corpo Forestale dello Stato - Sezione di competenza;
- Comando dei VV.FF. competente per territorio;
- Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Lecce;
- Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;
- Alla Provincia di Lecce;
- Al servizio Foreste Regionale;
- Sala operativa Unificata Permanente - Bari;

Unità organizzativa: Servizi Tecnici - Ufficio Ambiente - Responsabile Geom. Anselmo Antonaci;



Città di CASARANO
provincia di Lecce

www.comunedicasarano.com

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto D.P.G.R del 3 marzo 2010 e sarà:

- affissa all'Albo Pretorio per gg. 30;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Casarano all'indirizzo www.comunedicasarano.com sul link "avvisi e ordinanze",
- divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale,
- divulgata mediante comunicati stampa.

Dalla Residenza Municipale, 9-6-2010

Il Responsabile del Servizio
Anselmo Antonaci

IL SINDACO
Ivan De Masi